



Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica del 16 dicembre 2016

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)

ordina:

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFI
sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle
candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi
(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)

Ingresso

visti gli articoli 47 capoverso 5, 61 capoverso 3, 62 capoverso 2, 63 capoverso 2, 64
capoverso 2, 67 e 95 capoverso 3 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016² sulle derrate
alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr),

Art. 1 lett. a n. 6 e 7

La presente ordinanza disciplina i requisiti relativi a:

- a. i seguenti oggetti d'uso che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli:
 6. materiali tessili secondo l'articolo 64 capoverso 1 ODerr quanto alla loro infiammabilità e combustibilità, alle sostanze chimiche in essi contenute nonché alla loro caratterizzazione,

¹ RS 817.023.41

² RS 817.02

7. prodotti di pelletteria quanto alle sostanze chimiche in essi contenute,

Art. 2a cpv. 1

¹ Parti in metallo di gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche accessibili dall'esterno con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.

Art. 2b cpv. 1

¹ Gli oggetti di cui all'articolo 2a capoverso 1 non devono contenere parti metalliche accessibili dall'esterno con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.

Art. 5 cpv. 3 lett. c–e, 3^{ter}, 3^{quater} e 4

³ I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere nessuna delle seguenti sostanze:

- c. sostanze di cui all'articolo 54 capoverso 1 ODerr;
- d. coloranti di cui all'articolo 54 capoverso 3 ODerr che:
 - 1. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare,
 - 2. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose, oppure
 - 3. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi;
- e. sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015³ sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008.

^{3ter} Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di cromo (VI), sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene cromo. Può causare reazioni allergiche».

^{3quater} Se nei colori per tatuaggi o per il trucco permanente sono accertabili tracce di nichelio, sulla confezione deve figurare la seguente avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche».

⁴ Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l'articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle.

Art. 8 cpv. 1 lett. b

¹ Sui contenitori di colori per tatuaggi e colori per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

³ RS 813.11

- b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (IUPAC, CAS, INCI o CI);

Art. 11 cpv. 2, frase introduttiva

² Sull'imballaggio o sul foglietto illustrativo devono inoltre figurare le seguenti indicazioni:

Art. 14b secondo periodo

Abrogato

Art. 14c Oggetti con componenti di plastica e gomma che contengono IPA e destinati a lattanti e bambini piccoli

Gli articoli per lattanti e bambini piccoli non possono essere immessi sul mercato se uno dei loro componenti di plastica o gomma contiene oltre 0,5 mg/kg di uno degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) elencati nell'allegato 2.9 numero 2 capoverso 1 lettera d numero 2 dell'ordinanza del 18 maggio 2005⁴ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim).

Art. 16 Campo d'applicazione

La presente sezione si applica ai materiali tessili di cui all'articolo 64 capoverso 1 ODerr.

Art. 18 cpv. 3

³ L'allegato 5 stabilisce norme tecniche atte a concretizzare i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. In occasione dell'adeguamento di questo allegato, l'USAV designa, per quanto possibile, norme armonizzate a livello internazionale.

Art. 20

Abrogato

Art. 27 rubrica, cpv. 1 e 3

Adeguamento degli allegati

¹ L'USAV adegua gli allegati allo stato attuale della scienza e della tecnica nonché al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera.

³ In occasione degli adeguamenti può stabilire disposizioni transitorie.

II

Gli allegati 1, 2a-6, 8, 8a e 9 sono sostituiti dalla nuova versione qui annessa.

III

Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016

Gli oggetti d'uso che non corrispondono alla modifica del 16 dicembre 2016 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018. Essi possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2017.

16 dicembre 2016

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

Allegato 1
(art. 2 cpv. 4)

Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio⁵

Numero	Titolo
SN EN 1811+A1:2015	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle
SN EN 12472+A1:2009	Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione per la determinazione del rilascio di nichelio da articoli ricoperti
SN EN 16128:2011	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da quelle parti di montature per occhiali e occhiali da sole destinate a venire a stretto e prolungato contatto con la pelle

⁵ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 2a
(art. 5 cpv. 3^{bis})

Elenco dei metalli pesanti e delle altre sostanze che possono essere contenuti nei colori per tatuaggi e per trucco permanente al massimo fino alle concentrazioni enumerate

Elemento o composto	Concentrazione massima nel prodotto pronto per l'uso
1 Metalli pesanti	
Antimonio (Sb)	2 mg/kg
Arsenico (As)	2 mg/kg
Bario (Ba)	50 mg/kg
Piombo (Pb)	2 mg/kg
Cadmio (Cd)	0,2 mg/kg
Cromo (CrVI)	0,2 mg/kg
Cobalto (Co)	25 mg/kg
Rame (Cu), solubile ⁶	25 mg/kg
Nichelio (Ni)	Secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF)
Mercurio (Hg)	0,2 mg/kg
Selenio (Se)	2 mg/kg
Zinco (Zn)	50 mg/kg
Stagno (Sn)	50 mg/kg
2 Altre sostanze	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	0,5 mg/kg
Benzo(a)pirene (BaP)	5 µg/kg

⁶ Dopo estrazione in soluzione acquosa a pH 5,5

Allegato 3
(art. 10, 11 cpv. 3 e 12 cpv. 1)

Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali⁷

Numero	Titolo
SN EN ISO 14534:2015	Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali
SN EN 980:2008	Simboli grafici utilizzati per la caratterizzazione dei dispositivi medici

⁷ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 4
(art. 15)

Norme tecniche concernenti gli oggetti d'uso per lattanti e bambini piccoli⁸

Numero	Titolo
SN EN 1273-1:2005	Articoli per puericoltura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
SN EN 1466:2015	Articoli per puericoltura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
SN EN 13209-1:2004	Articoli per puericoltura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
SN EN 14350-1:2004	Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio Articoli per puericoltura – Dispositivi per bere Parte 1: Requisiti generali meccanici e prove

⁸ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 5
(art. 18 cpv. 3)

Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessili⁹

Numero	Titolo
SN EN 1101/A1:2005	Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma)
SN EN 1102:1995	Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali
SN EN 1103:2005	Tessili – Comportamento al fuoco – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco dei tessuti per abbigliamento
SN EN 13772:2011	Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione

⁹ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 6
(art. 21 cpv. 1)

Materiali tessili e prodotti di pelletteria che non possono contenere coloranti azoici di cui all'articolo 21 capoverso 1

I seguenti materiali tessili e prodotti di pelletteria nonché le loro parti colorate che rimangono in contatto per lungo tempo con il corpo umano non devono contenere coloranti azoici secondo l'articolo 21 capoverso 1:

- a. abiti, lenzuola, sacchi a pelo, asciugamani, posticci, parrucche, copricapo, pannolini e altri oggetti per l'igiene personale;
- b. scarpe, guanti, cinturini di orologi da polso, borsette, portamonete e portafogli, cartelle portadocumenti, fodere di sedie;
- c. giocattoli in tessuto o in pelle e giocattoli con abiti in tessuto o in pelle;
- d. fili e tessuti destinati alla consegna ai consumatori.

Allegato 8
(art. 21 cpv. 2)

Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche¹⁰

Numero	Titolo
SN EN 14362-1:2012	Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili con e senza estrazione
SN EN 14362-3:2012	Tessili – Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti Parte 3: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene
SN EN ISO 17234-1:2015	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici
SN EN ISO 17234-2:2011	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene

¹⁰ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 8a
(art. 22a cpv. 2)

Norma tecnica per i cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini¹¹

Numero	Titolo
SN EN 14682:2015	Sicurezza dell'abbigliamento per bambini – Cordoncini e lacci nell'abbigliamento per bambini – Specifiche

¹¹ I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

Allegato 9
(art. 25 cpv. 6)

Norme tecniche concernenti gli accendini¹²

Numero	Titolo
SN EN ISO 9994/A1:2008	Accendini – Specifiche di sicurezza
SN EN 13869+A1:2011	Accendini – Accendini di sicurezza bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

¹² I testi delle norme menzionate possono essere consultati e ottenuti presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.

